



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

**Regolamento della Commissione Didattica di Ateneo**  
(emanato con D.R. n.1847 del 22.6.2015)



## ART. 1

### Ambito di applicazione del Regolamento

Il presente regolamento disciplina la composizione, la durata e le modalità di funzionamento della Commissione Didattica di Ateneo.

## ART. 2

### Competenze e funzioni

1. La Commissione Didattica di Ateneo opera nell'ambito dell'organizzazione e della pianificazione dell'attività didattica al fine di assicurare alti livelli qualitativi e organizzativi dei Corsi di Studio.
2. Alla Commissione Didattica sono attribuite le seguenti funzioni:
  - a) Analisi delle problematiche che le vengono sottoposte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, dalle Facoltà, dalle Scuole, dai Dipartimenti e dalla Direzione Generale; quelle portate alla sua attenzione dai rappresentanti degli studenti nelle Strutture didattiche e dagli Osservatori studenteschi previsti dallo Statuto;
  - b) formulazione di pareri obbligatori non vincolanti su proposte di istituzione/modifica degli ordinamenti dei corsi di laurea deliberati dalle Facoltà e Scuole;
  - c) predisposizione di una Relazione annuale sullo stato dell'attività didattica da sottoporre al Senato Accademico;
  - d) facoltà di formulare proposte finalizzate al perseguimento di obiettivi volti al miglioramento qualitativo della didattica da presentare al Rettore;
3. In relazione al conseguimento degli obiettivi di qualità previsti dallo Statuto, la Commissione Didattica opera in stretta sinergia con il Nucleo di Valutazione di Ateneo, il Team Qualità, l'Area Offerta formativa e diritto allo studio e il Comitato InfoSapienza.

## ART. 3

### Composizione e durata

1. La Commissione Didattica di Ateneo è composta da:
  - a) il Rettore o suo Delegato (con funzione di Presidente);
  - b) i Presidi di Facoltà; partecipano inoltre ai lavori della Commissione, per le materie di rispettiva competenza, il Preside della Scuola di



- Ingegneria Aerospaziale (S.I.A.), ed il Direttore della Scuola Superiore Studi Avanzati (SSAS);
- c) uno studente per ciascuna Facoltà e Scuola, scelto dal Preside o dal Direttore, su indicazione dei rappresentanti degli studenti nella Giunta di Facoltà e individuato nell'ambito degli studenti eletti nell'Assemblea di Facoltà;
  - d) il Prorettore per il diritto allo studio e la qualità della didattica;
  - e) 6 Direttori di Dipartimento, uno per ciascuna macro-area, designati dal Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento, sentita la Giunta di detto Collegio;
  - f) il Direttore dell'Area Offerta formativa e diritto allo studio;
  - g) il Manager didattico di Ateneo.
2. Le eventuali dimissioni di un componente o la sua decadenza, a seguito del venir meno dello *status* che ne aveva determinato la designazione, devono essere comunicate tempestivamente dal Preside della Facoltà o Scuola e dal Direttore della SSAS (per quanto riguarda gli studenti) o dal Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento (per quanto riguarda i
- 6 Direttori di Dipartimento) al Rettore e, per conoscenza, al Presidente della Commissione, con contestuale indicazione del nominativo del sostituto.
3. Il Preside di ciascuna Facoltà e Scuola e il Direttore della SSAS designano altresì uno studente supplente che interverrà alle sedute della Commissione in caso di impedimento del componente effettivo, e il Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento designa 6 Direttori di Dipartimento supplenti che interverranno alle sedute della Commissione in caso di impedimento dei componenti effettivi.
- I Presidi, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da un Vice Preside.
4. I componenti della Commissione sono nominati con decreto rettorale e restano in carica per un triennio, decorrente dalla data di detto decreto. Ogni membro è rinnovabile per un ulteriore triennio consecutivo.
- La cessazione dei componenti dalla carica che ne aveva determinato la designazione comporta il subentro nella Commissione dei neo eletti membri, per il residuo del mandato della Commissione stessa.
5. Limitatamente alla trattazione di materie riguardanti i Corsi delle professioni sanitarie, in quanto soggetti a normativa speciale, partecipano ai lavori della Commissione i Coordinatori di Facoltà per tali settori (o un loro rappresentante).



#### ART. 4 Comitato operativo

1. Il Presidente può nominare un Comitato Operativo composto da non più di 6 membri (oltre il Presidente e il Direttore dell'Area Offerta formativa e diritto allo studio) da scegliere pariteticamente tra i rappresentanti dei docenti e degli studenti della Commissione. Il Comitato ha compiti istruttori sulle materie di competenza della Commissione e può deliberare in via d'urgenza, sottoponendo a ratifica le proprie decisioni nella prima riunione della Commissione.
2. Il Comitato Operativo viene convocato dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Relativamente alle modalità di funzionamento si applicano i commi 2, 3, 4,5 e 6 dell'articolo seguente.
3. Nell'ambito della Commissione Didattica di Ateneo possono essere istituiti ulteriori gruppi di lavoro su argomenti specifici a fini di istruttoria e ricognizione.

#### ART. 5 Modalità di funzionamento

1. La Commissione Didattica di Ateneo, convocata dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno e in via straordinaria, per ragioni di necessità ed urgenza, se il Presidente lo ritiene opportuno o tre dei membri ne fa richiesta, o su richiesta del Rettore e/o del Senato Accademico.
2. La convocazione, contenente l'indicazione dei punti posti all'ordine del giorno, è trasmessa per posta elettronica ai componenti almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il caso di convocazione di urgenza.
3. Le riunioni sono valide se partecipa la metà più uno degli aventi diritto, esclusi gli assenti giustificati. In caso di assenza del Presidente presiede il decano dei membri.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Per ogni seduta è redatto un verbale riassuntivo inviato a tutti i componenti; il verbale è approvato di regola nella seduta immediatamente successiva.
6. La Commissione, nello svolgimento delle riunioni, viene assistita, ai fini dell'ausilio necessario alla stesura del relativo verbale, dall'Area Offerta



formativa e diritto allo studio. La medesima Area coadiuverà la Commissione per quanto riguarda l'attività istruttoria.

#### ART. 6

##### Accesso alle informazioni

1. Nello svolgimento dei compiti attribuiti, la Commissione può accedere, in sola lettura, alla banca dati della sezione GOMP del SIAD, per la valutazione dei manifesti dei corsi di studio e alla banca dati CINECA dell'offerta formativa - RAD - per la valutazione degli ordinamenti dei corsi di studio.
2. La Commissione può inoltre richiedere ai responsabili delle varie strutture didattiche ulteriori dati e informazioni ritenuti necessari allo svolgimento delle attività di competenza.

**IL RETTORE**

F.to Prof. Eugenio Gaudio